

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

NEGRI ANTONIO

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 112, N. 1, 61, N. 10, 81 E 289-bis DEL CODICE PENALE (SEQUESTRO DI PIÙ PERSONE A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE, AGGRAVATO); AGLI ARTICOLI 112, N. 1, E 635, PRIMA PARTE E CAPOVERSO, N. 3, DEL CODICE PENALE (DANNEGGIAMENTO); AGLI ARTICOLI 112 E 61, N. 2, DEL CODICE PENALE ED AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (VIOLAZIONI AGGRAVATE DELLE NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITÀ); AGLI ARTICOLI 337 E 339 DEL CODICE PENALE (RESISTENZA A PUBBLICI UFFICIALI, AGGRAVATA) ED AGLI ARTICOLI 112, 582, 585 E 61, N. 2, DEL CODICE PENALE (LESIONI PERSONALI PLURIAGGRAVATE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

il 16 settembre 1983

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 15 settembre 1983.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere

nei confronti dell'onorevole Antonio Negri per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 8/1981/R.G.A. della Procura di Trani).

Il Ministro

MARTINAZZOLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Trani, 3 settembre 1983.

Questo ufficio ha proceduto penalmente a carico di Negri Antonio, nato a Padova il 1° agosto 1933, eletto deputato al Parlamento nella attuale legislatura, per i reati che di seguito si indicano.

Il procedimento penale trae origine dai fatti verificatisi presso il carcere di massima sicurezza di Trani nei giorni 28 e 29 dicembre 1980.

Nel primo pomeriggio del 28 dicembre 1980 un gruppo di detenuti della sezione di massima sicurezza, che ospitava complessivamente circa 200 detenuti, sequestrano, avvalendosi di armi improprie e di una rudimentale bomba, diciotto agenti di custodia. Il sequestro avveniva a scopo di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; i rivoltosi assumevano infatti di voler così « co-gestire » il sequestro, allora in atto, del giudice D'Urso.

Solo l'intervento di gruppi specializzati delle forze dell'ordine, nella serata del 29, consentì di porre fine alla illecita e delittuosa situazione.

In relazione a tali fatti ed agli accertamenti compiuti da questo ufficio fu instaurato procedimento penale, con ordine di cattura, a carico di 70 imputati, ivi compreso il professor Negri Antonio, per i seguenti reati:

A) del delitto di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 61, n. 10, 81 e 289-bis del codice penale, per avere, in concorso tra loro, con violenza e minaccia (in particolare ferivano con un punteruolo l'appuntato degli agenti di custodia Telesca Giambattista, minacciavano con un punteruolo puntato alla gola l'agente di custodia Spagna Pantaleo, facevano esplodere un ordigno verso agenti sopraggiunti), sequestrato i graduati ed agenti di custodia Telesca Giambattista, Del Duca Michelangelo, Di Taranto Francesco Paolo, Spagna Pantaleo, Fabiano Domenico, Pa-

gnozzi Antonio, Laforgia Gaetano, Causarano Domenico, Signorile Oronzo, Barbieri Antonio, Infurna Gaspare, Foti Nicola, Corsetti Benito, Truncellito Fabiano, Pace Antonio, Lamarca Giuliano, D'Andrea Leonardo e Sakellaridis Stefano, ciò compiendo per finalità di terrorismo e di eversione, affermando in un « proclama » scritto di avere occupato militarmente il carcere di Trani e catturato gli agenti di custodia al fine di « dialettizzarsi direttamente con le Brigate Rosse e trasformare il magistrato D'Urso in loro prigioniero » e pretendendo di imporre alle autorità dello Stato comportamenti ed atti miranti a realizzare finalità eversive; essendo ciascuno consapevole della condotta degli altri e di agevolare comunque, con la propria, il verificarsi dell'evento o il suo permanere nel tempo.

B) del delitto di cui agli articoli 110, 112, n. 1, e 635, parte prima e capoverso, n. 3, del codice penale, per avere, in concorso tra loro, gravemente danneggiato attrezzature e suppellettili del primo e secondo piano del padiglione nel quale erano ristretti.

C) del delitto di cui agli articoli 110, 112, 61, n. 2, del codice penale ed agli articoli 9 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di compiere il reato descritto nel capo A), fabbricato e detenuto vari ordigni esplosivi ed incendiari.

D) del delitto di cui agli articoli 337 e 339 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, dopo avere bloccato in vario modo, anche con saldature, alcuni cancelli del primo e secondo piano, armati di punteruoli, spranghe di ferro e di ordigni che facevano esplodere, nonché facendosi scudo con i corpi di vari agenti di custodia da loro sequestrati, usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri, alle forze di polizia ed agli agenti di custodia, i quali, anche in adempimento di specifico ordine ricevuto, avevano il compito di liberare gli agenti di custodia e di ristabilire l'ordine nelle sezioni del carcere occupato; essendo ciascuno

consapevole della condotta degli altri e di agevolare comunque, con la propria, il verificarsi dell'evento.

E) del delitto di cui agli articoli 110, 112, 582, 585 e 61, n. 2, del codice penale, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere la resistenza descritta nel capo precedente, cagionato lesioni al vice brigadiere di pubblica sicurezza Ciccarelli Michele (garite in giorni 10), alle guardie di pubblica sicurezza Palumbo Giovanni (garite in giorni 10), Camassa Pasquale (garite in giorni 10), Campodipietro Michele (garite in giorni 10), nonché agli agenti di custodia Teleasca Giambattista (garite in giorni 20), Spagna Pantaleo (garite in giorni 103), Ingrosso Antonio (garite in giorni 68), Marasciulo Giuseppe (garite in giorni 40), Giannico Dino (garite in giorni 64), Bocca Pasquale (garite in giorni 60), Dell'Anna Luigi (garite in giorni 10), Dell'Orco Domenico (garite in giorni 40) e Campanale Michele (garite in giorni 15).

In Trani, nella casa circondariale, dalle ore 15,30 del 28 dicembre 1980 alle ore 19,30 circa del 29 dicembre 1980.

Il numero degli imputati, la gravità in specie della prima imputazione, l'esigenza di compiere accertamenti peritali, determinò la formalizzazione della istruzione.

A conclusione della formale istruzione, questo ufficio in data 10 luglio 1983 depositava la propria requisitoria conclusiva con la quale richiedeva il proscioglimento di Negri Antonio da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Come si rileva dalla requisitoria in atti, al volume 22 (pagina 23), questo uf-

ficio ha ritenuto non sufficienti gli elementi di prova nei confronti del prevenuto Negri; la equivocità delle risultanze acquisite in relazione alle esigenze di carattere probatorio che si pongono in particolare per la natura e gravità del reato hanno fatto ritenere non legittimo lo esperimento dibattimentale.

Il giudice istruttore in sede non ha potuto deliberare la richiesta di proscioglimento del Negri Antonio, così come prospettata da questo ufficio, essendo intervenuta nel frattempo la elezione del Negri Antonio a membro della Camera dei deputati. Con la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio il giudice istruttore in sede ha disposto la separazione del procedimento a carico del Negri Antonio e la sospensione di ogni decisione nei suoi confronti.

Questo ufficio pertanto richiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del Negri Antonio per consentire legittimamente al giudice istruttore presso questo tribunale di deliberare definitivamente in ordine alla posizione processuale del Negri nel senso di proscioglimento dubitativo prospettato da questo ufficio o in altro senso che sovraneamente riterrà.

Nella ipotesi in cui la richiesta autorizzazione venga concessa, vorrà valutarsi, con riferimento alla già formulata richiesta di proscioglimento ed alle diverse prospettive decisionali — che possono comunque porsi — ogni altra conseguenziale concessa autorizzazione.

Si allegano copie degli atti del procedimento (ivi compresa requisitoria del pubblico ministero e sentenza-ordinanza del giudice istruttore) in duplice esemplare.

Il procuratore della Repubblica
(MICHELE DE MARINIS)